



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 27/09/2023

FATTO

Parte ricorrente, nel ricorso e nell'allegato reclamo, rappresenta di aver sottoscritto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo in data 8.11.2021 (agli atti), prestito anticipatamente estinto, dopo il pagamento di n. 16 rate, nell'aprile 2023; tale contratto prevedeva un piano di ammortamento della durata di 96 mesi e il pagamento di n. 12 rate posticipate per anno, pari a Euro 319,49 per le prime 36 rate e a Euro 709,00 per le successive 60 (dalla documentazione agli atti, l'importo delle rate risulta maggiorato delle spese di incasso e gestione per Euro 3,00 cadauna); contestualmente al contratto di finanziamento, parte ricorrente sottoscriveva due polizze assicurative, quali "Vxxxx Sxxxx Four" e "Vxxxx Sxxxxx Plus", la prima per "garanzia pneumatici, garanzia rimborso franchigia, rimborso perdite pecuniarie e assistenza stradale" e la seconda per "Incendio/Furto totale e parziale/eventi naturali e sociopolitici/Assistenza stradale/Tutela legale/Cristalli/Garanzie plus/Kasko"; secondo le istruzioni di Vigilanza del luglio 2016, applicabili al caso di specie, le assicurazioni per furto e incendio dovrebbero ritenersi connesse al finanziamento e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente collocatore; in riferimento alla polizza "Vxxxx Sxxxxx Plus" non sarebbe possibile ricavare la quota del premio assicurativo inerente la copertura "furto e incendio", né dal modulo di adesione alla polizza, né dalle condizioni generali; poiché le clausole contrattuali sarebbero opache e si tratterebbe di contratto predisposto in serie, non potrebbe che trovare applicazione l'art. 1370 c.c.;



conseguentemente, il premio corrisposto per la polizza “Vxxxx Sxxxxx Plus” dovrebbe essere computato per intero nel calcolo del TEG e rilevare ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del finanziamento; alla luce di ciò, il TEG – calcolato applicando la formula “di Banca d'Italia del 2009 che è la stessa del Taeg” e includendo il costo della polizza “furto e incendio” – sarebbe pari al 18,90% e pertanto superiore al tasso soglia del 15,375% applicabile *pro tempore* ai contratti di credito finalizzato; il ricalcolo del TEG sarebbe stato altresì effettuato considerando unitariamente ai costi relativi a spese di istruttoria, imposta di bollo e spese di incasso rata, le provvigioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento di entrambe le polizze; anche in tale modo il TEG ricalcolato sarebbe pari al 15,84% e dunque superiore al tasso soglia *pro tempore* vigente; il superamento del tasso soglia, come confermato da ABF, Coll. coord. n. 12830/18, comporterebbe la restituzione al mutuatario di tutti gli oneri e le spese inclusi nel TEG; essendo dunque usurario il tasso praticato con entrambe le modalità di calcolo, parte ricorrente avrebbe diritto al rimborso di Euro 12.190,38; sebbene l'intermediario asserisca di aver rimborsato la somma di euro 231,00 a titolo di spese di istruttoria, di tale rimborso non sarebbe stata fornita alcuna evidenza.

Parte ricorrente ha dunque proposto reclamo in data 10.05.2023 nei confronti dell'intermediario, il quale in data 22.05.2023 vi ha dato riscontro negativo.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate in data 7.07.2023, parte resistente ha obiettato che il finanziamento in oggetto rientrerebbe tra i rapporti con piano di ammortamento predefinito, per i quali la soglia di riferimento ai fini dell'usura sarebbe unicamente quella in vigore al momento della stipulazione; il TEG, calcolato secondo quanto stabilito dalle istruzioni per la rilevazione di TEGM emanate nel luglio del 2016, ricomprenderebbe, pertanto, gli elementi richiesti dalle disposizioni di riferimento e, come da perizia allegata, sarebbe inferiore al tasso soglia del 15,375% per il IV trimestre del 2021; in relazione alle coperture assicurative (non a protezione del credito) la nota 33 delle predette istruzioni prevede, nel caso di “pacchetti assicurativi complessi”, la necessità di distinguere, eventualmente facendo ricorso a stime, la parte di polizza connessa con il finanziamento da quella accessoria, dovendosi includere nel TEG solo la prima; nel caso della polizza “Vxxxx Sxxxxx Plus”, che comprende una serie di garanzie ulteriori destinate a coprire rischi eterogenei, solo la parte versata a garanzia di furto e incendio dovrebbe essere computata nel TEG e, precisamente, una quota pari al 7,20% ovvero a Euro 415,37, come da dichiarazione della compagnia assicurativa; tale quota, come risulterebbe dalla suddetta perizia, sarebbe stata inserita nel TEG; di contro la polizza “Vxxxx Sxxxxx Four” riguarderebbe altre garanzie, escluse dal computo del TEG, avendo essa ad oggetto rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il prestito, una durata differente rispetto a quella del finanziamento, un indennizzo non parametrato al debito residuo e beneficiario lo stesso assicurato; le tabelle di calcolo utilizzate dalla parte ricorrente sarebbero errate, in quanto farebbero riferimento ad importi e costi non utilizzabili per il calcolo del TEG; poiché parte ricorrente sarebbe tenuta a fornire idoneo supporto probatorio a quanto allegato, il ricorso non potrebbe essere accolto in ragione della consulenzialità della domanda spiegata sulla verifica del superamento della soglia di usura; peraltro l'ABF, in casi del tutto analoghi, avrebbe rilevato come non sia possibile scorporare le voci di percentuale dei premi della polizza in questione, ove non sussista un collegamento fra erogazione del finanziamento e polizza “furto e incendio”, il cui costo non potrebbe pertanto ricomprendersi nel TEG; in merito al rimborso delle commissioni di istruttoria, a seguito di estinzione anticipata del prestito, l'intermediario avrebbe restituito la somma di Euro 231,00, calcolata secondo il metodo contrattualmente previsto.

A dette controdeduzioni parte ricorrente ha replicato con nota del 12.07.2023 e in tale sede, ribadito quanto già illustrato col ricorso, ha ulteriormente precisato che entrambe le



modalità di ricalcolo del TEG utilizzate, pur partendo da presupposti differenti, condurrebbero all'accertamento dell'usura *ab origine* e alla violazione o falsa applicazione della legge 108/1999 e dell'art. 644 c.p.; l'intermediario, sia nelle controdeduzioni sia nella perizia tecnica allegata, nulla riferirebbe in merito alla seconda modalità di calcolo, che considera, oltre ai costi contrattuali, le provvigioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento delle polizze, dovendosi ritenere allora che tale profilo non possa più essere contestato; con riferimento alla polizza "Vxxxx Sxxxxx Plus", solo in sede di controdeduzioni l'intermediario avrebbe reso noto come la quota parte del premio assicurativo relativa alla copertura furto-incendio ammonti a Euro 415,37, pari al 7,20% del premio complessivo corrisposto; l'inscindibilità del pacchetto assicurativo e la mancata trasparenza della documentazione non potrebbero essere sanate con una semplice comunicazione *a posteriori* della compagnia assicurativa; la dichiarazione dell'intermediario non riporterebbe neppure le ragioni per cui l'assicuratore arriverebbe a tale risultato, né i parametri adottati; le rilevanti informazioni fornite in sede di procedimento ABF dovevano essere fornite al cliente *ex ante*, nella fase precontrattuale e di stipulazione del contratto, così da informarlo correttamente circa i costi applicati; troverebbe allora sicura applicazione l'art. 1370 c.c., trattandosi di un caso di opacità contrattuale e dovendosi interpretare il contratto a favore del cliente; pertanto, il premio corrisposto per la polizza "Vxxxx Sxxxxx Plus" dovrebbe essere computato per intero nel TEG e rilevare ai fini dell'accertamento dell'usurarietà.

Parte resistente, con nota dell'1.09.2023, richiamate le considerazioni svolte nei propri scritti difensivi precedenti, ha infine controreplicato di aver fornito, con riferimento al pacchetto assicurativo "V***** S***** Plus", dimostrazione documentale della percentuale del premio riferibile alla garanzia furto-incendio (7,20%), unica da ricomprendere nel TEG ai sensi delle istruzioni della Banca d'Italia; a fronte di un documento ufficiale proveniente da un soggetto terzo, apparirebbe del tutto strumentale l'eccezione della controparte secondo cui la banca avrebbe dovuto fornire algoritmi o ulteriori evidenze circa l'individuazione della suddetta quota parte del premio assicurativo; sarebbe altresì strumentale l'eccezione per cui la banca nulla avrebbe argomentato in merito all'ipotesi di verifica dell'usura svolta includendo le commissioni di intermediazione di entrambe le polizze, avendo la stessa evidenziato come la polizza "V*****S*****Plus" rientri nel TEG solo per la quota parte furto-incendio e come la Polizza "V*****S*****Four" non debba essere inclusa nel TEG; di conseguenza, dovrebbero essere inclusi nel TEG gli oneri di intermediazione proporzionali al 7,20% del premio complessivo relativo alla polizza "V*****S*****Plus", mentre dovrebbero essere escluse totalmente le commissioni di intermediazione relative alla "V*****S*****Four", essendo questa estranea alla copertura del rischio di credito; infine, il fatto che le istruzioni della Banca d'Italia prevedano l'inclusione delle "remunerazioni a qualunque titolo percepite" dall'intermediario non significherebbe che debbano essere incluse le commissioni relative alla vendita di servizi non connessi all'erogazione del credito.

Parte ricorrente domanda la ripetizione degli interessi corrisposti sino all'estinzione anticipata del finanziamento (Euro 5.093,38), nonché la restituzione di tutti gli oneri sostenuti in relazione al contratto di finanziamento *de quo* – spese di gestione pratica, spese assicurative e spese di incasso rata (Euro 7.097,00) – per un totale di Euro 12.190,38.

Parte resistente domanda il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

Dal contratto concluso tra le parti (agli atti) risultano un TAN dell'11,96% e un TAEG del 13,08%; risultano inoltre due polizze assicurative, qualificate come facoltative e non connesse al credito (come da prospetto delle "Condizioni Economiche" e come ribadito dall'art. 18 CGC), e precisamente: 1) la polizza "V***** S***** FOUR", con premio unico di Euro 980,00 e recante "Garanzie scelte: garanzia pneumatici, garanzia rimborso franchigia, garanzia rimborso perdite pecuniarie e garanzia assistenza stradale"; per essa è agli atti anche il relativo modulo di adesione del consumatore, che porta la medesima data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (a rigore la sottoscrizione non compare, ma il modulo in parola è stato prodotto dalla medesima parte ricorrente); 2) la polizza "V***** S***** PLUS", con premio unico di Euro 5.769,00 e la cui "Opzione 4" – quella prescelta dall'aderente – menziona "Incendio/Furto totale e parziale/Eventi naturali e socio politici/Assistenza stradale/Tutela legale/Cristalli/Garanzie Plus/Kasko"; per essa è agli atti anche il relativo modulo di adesione del consumatore, che porta la medesima data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (anche in questo caso la sottoscrizione non compare, ma il modulo è stato prodotto dalla medesima parte ricorrente).

Entrambi i premi delle polizze in oggetto sono stati ricompresi nell'importo finanziato. È inoltre pacifico (e documentato tramite ricevuta di bonifico esibita dalla parte ricorrente) che il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel mese di aprile 2023.

Sul punto deve fin da subito osservarsi, considerata l'espressa allegazione di parte ricorrente, che l'intermediario ha fornito evidenze del rimborso delle spese di istruttoria a seguito dell'estinzione anticipata, ha riferito che l'importo rimborsato è stato calcolato secondo il metodo contrattualmente previsto e che detto importo è stato detratto a saldo della posizione del cliente.

Quanto al merito della domanda fatta valere dalla parte ricorrente, occorre anzitutto rammentare che le istruzioni di per la rilevazione dei TEGM *pro tempore* vigenti (risalenti al 2016) ed applicabili al caso di specie – in particolare lettera "C4", punto "5" – prevedono espressamente l'inclusione degli oneri assicurativi nel TEG (anche) per "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente [...]. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - *Cost Protection Insurance* o PPI - *Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore".

La nota 33) delle richiamate Istruzioni prevede peraltro che: "*nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte*". Ne discende che i premi pagati dal consumatore per polizze funzionalmente collegate alla restituzione del finanziamento e a copertura del rischio furto e incendio, secondo le istruzioni predette avrebbero dovuto essere comprese nel calcolo del TEG contrattuale. È anzitutto pacifico tra le parti e documentalmente provato che l'adesione del cliente ad entrambe le polizze fu contestuale alla stipulazione del finanziamento (sul punto, in particolare, ABF, Coll. coord. nn. 2461/23, 4657/22 e 10617/17).

Vero è che le formule contrattuali adoperate per descrivere dette coperture non lasciano emergere una volta per tutte il "grado" di connessione o, più rettamente, di collegamento



negoziale tra il contratto di prestito e i due contratti di assicurazione: 1) quanto alla polizza “V***** S***** FOUR”, il modulo di adesione (agli atti) reca come premesso “Garanzie scelte: garanzia pneumatici, garanzia rimborso franchigia, garanzia rimborso perdite pecuniarie e garanzia assistenza stradale”; 2) quanto alla “V***** S***** PLUS”, il modulo di adesione (agli atti) reca come premesso quale “Opzione 4” – quella prescelta dall’aderente – “Incendio/Furto totale e parziale/Eventi naturali e socio politici/Assistenza stradale/Tutela legale/Cristalli/Garanzie Plus/Kasko”. La polizza da ultimo menzionata, in particolare, comprenderà rischi assai eterogenei, all’interno dei quali refluisce la copertura “rischio-incendio” espressamente citata dalle predette istruzioni del 2016.

Vero è inoltre che le formule sopracitate, unilateralmente predisposte dall’impresa di assicurazioni, oltre a denotare ampi spazi di sovrapposizione tra loro, mostrano un’evidente opacità: largamente inafferrabili risultano tanto l’area esatta delle coperture scelte, quanto la loro afferenza al credito e all’interesse del finanziatore (anziché del mutuatario). Il citato “grado” di collegamento è mimetizzato attraverso espressioni ambigue od onnicomprensive, sicché ai sensi degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, c.cons. sarebbe incongruo, già solo dal punto di vista ermeneutico, farne discendere conseguenze pregiudizievoli a carico del consumatore. Le espressioni devono essere perciò interpretate contro il loro autore, vale a dire, nel caso di specie, come locuzioni che sottendono e confermano il collegamento negoziale “forte” tra il regolamento cui il cliente ha consentito con l’adesione alle polizze e quello approvato con la stipulazione del contratto di finanziamento (un collegamento che trascende *tout court* a pratica commerciale scorretta nel caso tipizzato dall’art. 21, comma 3-*bis*, c.cons. e nelle previsioni dell’art. 28 D.L. 1/2012, cui è conseguito il Reg. ISVAP n. 40/2012).

Parte ricorrente, dopo aver allegato e prodotto entrambi i citati moduli di adesione, ha lamentato la mancata inclusione nel TEG del solo premio pagato per la polizza “Valore*****”, la n. 2 sopracitata, lasciando intendere una sua sostanziale convergenza sulla circostanza che l’altra copertura, la n. 1 precitata, fosse facoltativa e slegata, per volontà delle parti, dal costo complessivo del credito.

Quanto alla polizza “V***** S***** PLUS” (la n. 2), l’intermediario eccepisce che soltanto una parte del premio, vale a dire quella incidente sulla garanzia furto-incendio, dovrebbe essere computata nel TEG. Tale quota corrisponderebbe al 7,20% del premio totale versato dal consumatore per tale polizza (per un ammontare di Euro 415,37), sarebbe stata attestata dalla compagnia assicurativa con evidenza successiva alla proposizione del ricorso (all. D ctd) e sarebbe stata inserita nel TEG, come da perizia allegata alle controdeduzioni dell’intermediario (all. C ctd).

Senonché, a prescindere dalla fondatezza sostanziale di un’eccezione di questo tenore, l’intero meccanismo ipotizzato si sarebbe in ogni caso sottratto – in misura financo più marcata – a qualsiasi capacità di cognizione e di comprensione in capo all’aderente all’atto della stipulazione; e tale imperscrutabilità deve condurre ad affermare ex artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, c.cons., anziché a negare, la connessione teleologica fra mutuo ed assicurazione ai fini della tutela del debitore al consumo (*contra*, ABF, Coll. Roma n. 4734/23 e ABF, Coll. Milano n. 5587/22). D’altro canto, è pacifico negli orientamenti dell’ABF che, per lo meno per i finanziamenti stipulati sotto il vigore delle istruzioni del 2016, gli oneri derivanti dalle polizze furto-incendio debbano essere inseriti nel TEG (così, fra le altre, ABF, Coll. Roma n. 20721/21), sicché un predisponente doverosamente votato alla trasparenza, anziché confezionare un pacchetto assicurativo indistinto, avrebbe potuto e dovuto specificare e dettagliare le singole voci, se non offrire coperture dissociate e pienamente distinguibili, così da esplicitare quanto correlato e quanto non correlato alla protezione del credito, quanto essenziale e quanto secondario nell’economia del rapporto unitariamente inteso (in tal senso, ABF, Coll. Napoli nn. 11412/22 e, similmente, 9883/22).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non è bastevole, a questi fini, una dichiarazione resa *a posteriori* dalla compagnia di assicurazioni, la quale, su sollecitazione della banca, attesti la componente di premio inclusa nel TEG in un momento posteriore alla formazione dell'accordo e dunque alla maturazione del volere in capo al consumatore finanziato.

Il cliente ha lamentato l'usurarietà del finanziamento anche per il mancato computo delle remunerazioni percepite dall'intermediario con riferimento all'una e all'altra polizza.

Ora, con riferimento alla polizza "V*****S*****FOUR" (sopra citata come polizza n. 1), deve ritenersi che, escluso dal calcolo del TEG il costo della copertura consentita contestualmente al finanziamento, perché qualificabile in termini facoltativi, dovrà escludersi pure la provvigione incamerata a tal fine dall'intermediario (in tal senso, ABF, Coll. coord. n. 2461/23, cit.). In termini analoghi, con riferimento alla polizza "V****S*****PLUS" (sopra citata anche come polizza n. 2), una volta ricompreso nel calcolo del TEG l'intero premio versato a tal fine dal consumatore, aderente al pacchetto complesso, vi sarà computata anche la specifica remunerazione che abbia percepito l'intermediario per il collocamento del relativo "prodotto" assicurativo.

Occorre dunque procedere al ricalcolo del TEG del finanziamento oggetto di controversia includendo l'intero costo del pacchetto assicurativo "V*** S*** PLUS" collocato unitamente al finanziamento (premio di Euro 5.769,00). Occorre poi confrontare quest'importo con la soglia in vigore alla data di stipulazione del contratto (8.11.2021) e pari al 15,375%, soglia determinata ai sensi della L. 108/96 e dei TEGM pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per categoria di operazione e relativa classe di importo.

Gli elementi da prendere in considerazione sono: il capitale finanziato di Euro 31.949,00; l'ammortamento del prestito in 36 rate da Euro 319,49 e in successive 60 rate da Euro 709,00, con inizio al 5.01.2022 (come da piano di ammortamento riprodotto nel ricorso e rilasciato dall'intermediario resistente, tenuto conto che a ciascuna rata occorre aggiungere Euro 3,00 per spese di incasso); sono state inoltre considerate le spese di istruttoria pari a € 300,00; il costo integrale del pacchetto assicurativo "V*** S*** PLUS", pari a Euro 5.769,00. Non essendo nota la data di effettiva erogazione del finanziamento, si deve assumere che questa sia avvenuta un mese prima rispetto alla data di decorrenza del piano di ammortamento (in quanto è l'ipotesi che normalmente si osserva nella prassi). Considerando dunque gli elementi appena descritti, risulta un valore del TEG superiore al tasso-soglia all'epoca vigente (15,375%).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che in relazione al contratto per cui è controversia parte ricorrente sia tenuta unicamente alla restituzione del capitale oggetto del finanziamento, nei limiti di cui alla domanda, al netto di quanto eventualmente già riconosciuto e/o corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA